

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO



DISCIPLINARE TECNICO

Direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei Lavori

.

PROGETTO:

“Servizio di direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori “Completamento e sviluppo del comparto Nord - Viabilità”.”

Art. 1

L'incarico per la direzione lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Completamento e sviluppo del comparto Nord - Viabilità" dovrà essere svolto nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 con successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 207/2010 e di tutte le leggi vigenti al momento relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

L'incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio:

A) DIREZIONE LAVORI

Il servizio prestato dovrà essere conforme sia nei modi che nei tempi previsti a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e da quanto previsto nella Parte II Titolo VIII Capo I Capo II Titolo IX dall'art. 96 all'art 117, del DPR 207/2010 Regolamento Generale.

D) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

A norma dell'art. 33, comma 1, lettera f e dell'art. 39 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, l'incaricato dovrà assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione previa presentazione dell'attestato dei requisiti.

La servizio dovrà essere prestato rispetto a quanto previsto nel "piano di sicurezza e coordinamento" di cui all'art. 100 e secondo quanto previsto nel D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Dovrà inoltre predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e delle protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, secondo quanto indicato dal suddetto decreto legislativo.

Art. 3 – Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Di ciascuna fase di compilazione dei documenti relativi alla Direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, in quanto comprese nelle spese del servizio, le seguenti copie cartacee:

- a) 3 copie dei disegni contabili, della contabilità, SAL ecc;
- b) 1 copia originale dei verbali emessi dal D.L. e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- c) 1 copia aggiornata del Piano di Sicurezza se necessario nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

L'incaricato, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Ente una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati.

Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad).

Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in un formato compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

ART. 4 – Assistenza tecnica dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento dell'incarico.

L'Amministrazione si impegna a fornire, su supporto informatico, il progetto completo per l'espletamento dell'incarico.

L'Autorità Portuale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Art. 5 – Adempimenti

L’Affidatario dovrà eseguire il contratto secondo le modalità e procedure fissate dalle leggi, dai regolamenti e dall’Ente e in particolare eseguire, prima della stipula del contratto, una verifica del progetto e rendere la dichiarazione sulla fattibilità del progetto. L’onere economico è compreso nel compenso fissato in fase di gara.

ART. 6 – Modifiche agli elaborati di progetto

Sarà compito dell’affidatario del servizio, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati contabili tutte le modifiche necessarie al progetto esecutivo per l’elaborazione della contabilità lavori o sulla modalità di esecuzione dei lavori legati alla sicurezza dei lavoratori.

Art. 7 – Durata dei lavori

Il termine di tempo prescritto per la Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è legato alla durata dei lavori.

In caso di mancata sorveglianza dei lavori da parte del personale preposto secondo quanto offerto in sede di gara (minimo 2 direttori operativi come indicato nel bando di gara e disciplinare di gara) sarà applicata una del 30% sul compenso professionale riferito alla prestazione in oggetto oltre la possibilità per la stazione appaltante di dare seguito alla risoluzione del contratto in danno con incameramento della cauzione salvo maggiori danni.

Art. 8 – Proprietà degli atti contabili

Gli atti contabili, gli elaborati collegati alla Direzione lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Autorità Portuale.

Art. 9 – Affidamento e compenso professionale

Il compenso per la Direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è fissato pari all’importo offerto in sede di gara e pari a € _____ a seguito del ribasso d’asta del ___% sull’importo a base di gara.

Il compenso dovuto troverà finanziamento per come quantificato nel quadro economico del progetto esecutivo.

L’importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante per l’espletamento del servizio, la società/ il professionista/ aggiudicatario del servizio non potrà nulla altro pretendere nel corso del rapporto.

L’aggiudicatario del servizio potrà svolgere prestazioni difformi o integrative rispetto a quelle previste solo dopo che sia stato emesso il relativo provvedimento formale dal parte dell’Ente ed impegnata la relativa spesa in più se dovuta. L’inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà l’impossibilità per l’Autorità Portuale di corrispondere qualsiasi maggiore somma sia a titolo di onorario che di spesa.

Art. 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 9 relativamente alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà legata ad ogni stato di avanzamento, nei rapporti percentuali dello stesso, entro 60 giorno di presentazione di regolare fattura.

Art. 11 - Coperture assicurative

L’aggiudicatario del servizio dovrà essere munito, a far data dall’affidamento dello stesso, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia dovrà essere prestata per i massimali di cui al comma 1 dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata presentazione della polizza di garanzia, esonera l'Autorità Portuale dal pagamento delle spese di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

L'incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà presentare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al servizio.

Art. 12 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Autorità Portuale, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del c.c., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) Mancata sorveglianza dei lavori e sulla sicurezza;
- 2) accertate infrazioni da parte della struttura tecnica incaricata del servizio.

In caso di risoluzione saranno poste a carico della ditta le spese conseguenti al conferimento dell'incarico stesso ad altra Società.

L'Ente resterà libero da ogni impegno verso la struttura della ditta aggiudicataria senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.

Art. 13 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'affidamento dell'appalto ed alla liquidazione dei compensi previsti e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa saranno deferite al giudice ordinario, foro competente il Tribunale di Palmi, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

Art. 14 - Efficacia

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di stipula del contratto.

La sua efficacia terminerà con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.